



**REGIONE
PUGLIA**

I° C. D. "G. Oberdan" - Andria
Prot. 0004172 del 16/05/2023
I (Uscita)

**DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Codice CIFRA: SUR_DEL_2023_00020

OGGETTO: Approvazione del calendario scolastico regionale per l'a.s. 2023/24.

L'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Servizio Sistema dell'Istruzione e del Diritto allo studio, confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue.

Premesso che le competenze, le funzioni e i compiti amministrativi in materia di istruzione sono ripartite tra Stato e Regioni in base a quanto previsto dall'art. 117 della Costituzione, come riformato con Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001, dal D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994 "*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*" e ss.mm.ii., dagli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*", il quale, in particolare, ha attribuito alle **Regioni**, in materia di istruzione, la competenza in materia di **determinazione annuale del calendario scolastico**.

Con il DPR n. 275 del 08/03/1999 "*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*" è stata attribuita alle Istituzioni Scolastiche, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, tra l'altro, l'adattamento del calendario scolastico, nel rispetto della competenza Regionale in materia di determinazione dello stesso calendario scolastico.

Inoltre, con la Legge Regionale n. 24 dell'11/12/2000 sono state individuate le funzioni e i compiti amministrativi e le relative materie per l'esercizio unitario delle azioni da parte della Regione (per l'istruzione scolastica con l'art. 25, lett. e), e con la Legge Regionale n. 31 del 04/12/2009, "*Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione*" e, in particolare, l'art. 7 sono state definite le attribuzioni regionali nelle funzioni di programmazione generale, indirizzo e coordinamento in materia di istruzione e formazione.

Considerato che il calendario scolastico si configura come strumento di programmazione territoriale, in relazione delle ripercussioni che le scansioni temporali stabilite hanno sull'organizzazione della vita familiare degli studenti nonché dei servizi connessi alle attività didattiche, tenuto conto anche dell'impegno assunto dalle competenti autonomie locali. Per la sua definizione, l'art. 74, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994 "*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*" stabilisce che "*le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità*" e che "*allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni*".

Nell'ambito delle descritte competenze, inoltre, il Ministero dell'Istruzione determina annualmente, con Ordinanza per l'intero territorio nazionale, le date di svolgimento della prova nazionale inserita nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, comprese le sessioni suppletive, degli esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione e delle festività nazionali, uguali per le scuole di ogni ordine e grado.

Al fine di consentire al sistema scolastico regionale ottemperare a quanto previsto con la suddetta Ordinanza ministeriale, la **conclusione** delle attività scolastiche deve essere determinata **in misura fissa ed immutabile** per tutte le scuole di ogni ordine e grado, anche a fronte di eventuali adattamenti del calendario da parte delle Istituzioni Scolastiche. È fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, per le quali, alla luce della rilevanza sociale ed educativa del servizio offerto, delle esigenze delle famiglie e delle previsioni dei PTOF (documenti costitutivi dell'identità culturale e progettuale di ciascuna Istituzione Scolastica, che ne esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa), le istituzioni scolastiche hanno la facoltà di **posticiparne la chiusura** entro il 30 giugno.

Inoltre, in diverse occasioni il Ministero dell'Istruzione (già MIUR), si è espresso in merito alle ordinanze di chiusura delle scuole. A titolo esemplificativo, con nota prot. n. MIUR_AOO_DGOS/1000 del 22/02/2012, il Dipartimento per l'Istruzione del Ministero ha evidenziato che la previsione minima di 200 giorni per lo svolgimento delle lezioni prevista dall'art. 74 del D.Lgs. n. 297/1994 rappresenta il limite "*entro il quale si esercita la competenza delle Regioni a determinare il calendario scolastico e quella delle Istituzioni Scolastiche a disporre eventuali adeguamenti dello stesso in relazione a specifiche esigenze del Piano dell'Offerta Formativa*" e che "*l'eventuale violazione di tali norme costituisce, di conseguenza, ragione di illegittimità dei relativi provvedimenti di adozione o di adeguamento dei calendari scolastici*". Il Dipartimento precisa che "*può tuttavia accadere [...] che si verifichino eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio gravi calamità naturali, eccezionali eventi atmosferici) che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche. Al ricorrere di queste situazioni [...] è fatta comunque salva la validità dell'anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200*". In questo caso resta comunque inteso che "*le Istituzioni Scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell'attività didattica, potranno valutare [...] la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati*".

Pertanto, le istituzioni scolastiche e formative titolari di autonomia scolastica possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d'Istituto, debitamente motivati e deliberati dagli Organi Collegiali della singola

Istituzione, **nel rispetto del monte ore annuale previsto** per le singole discipline e attività obbligatorie, per esigenze derivanti o connesse:

- al Piano Triennale dell’Offerta Formativa - PTOF, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 2 del DPR n. 275/1999 e all’art. 10, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 297/1994;
- a specificità dell’istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare;
- alle Ordinanze sindacali o altre disposizioni degli enti locali disposte per circostanze prevedibili (manifestazioni, fiere, feste locali, ecc.) o non riconducibili ad eventi imprevedibili e straordinari.

In caso di eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio gravi calamità naturali, eventi atmosferici di particolare gravità, debitamente documentati), si applica la disciplina di cui alla citata nota prot. n. MIUR_AOO_DGOS/1000 del 22/02/2012 del Ministero.

Al fine di assicurare la più ampia omogeneità territoriale e di garantire agli enti locali competenti le condizioni per la programmazione e l’erogazione dei servizi di supporto, le Istituzioni Scolastiche che intendono apportare adattamenti al calendario devono darne comunicazione alle famiglie, agli enti locali e all’Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale di appartenenza.

Considerato, inoltre, che sulla bozza di calendario precedentemente condivisa, sono state sentite le Organizzazioni Sindacali di settore e, con nota prot. n. 13179 del 12/04/2023, acquisita al prot. con n. AOO_162/03265 del 13/04/2022, la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha espresso *“parere favorevole”*, precisando che *“le istituzioni scolastiche [...], nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono stabilire organizzazione flessibile dell’orario complessivo e adattamenti del calendario scolastico, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa e in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/99 nonché all’art. 10 comma 3, lett. c) del D.lgs. 297/94”*, che *“detti adattamenti [...] dovranno considerare, altresì, esigenze connesse ad eventuale rilevante componente studentesca appartenente a comunità etniche e/o religiose diverse, al fine di consentire la celebrazione di importanti ricorrenze di quelle etnie e/o religioni (e.g. commi 1 e 2, Art. 10, Legge 30 luglio 2012, n. 126)”* e chiedendo *“di introdurre elementi di flessibilità sulla sola data di inizio lezioni”*.

Tanto premesso, alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per approvare il Calendario scolastico regionale per l’a.s. 2023/24, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, subordinandone l’efficacia alla compatibilità dei contenuti dell’ordinanza ministeriale per l’anno scolastico 2023/24 e assegnando 225 giorni per le scuole dell’infanzia e 205 giorni per tutte le altre scuole, fissandone l’inizio il 14 settembre 2023 e il termine delle attività per le scuole dell’infanzia entro il 30 giugno 2023 e per tutte le altre scuole al 7 giugno 2024 (termine fisso ed immutabile anche a fronte di eventuali adattamenti del calendario), **e per stabilire quanto segue:**

- l’inizio dell’anno scolastico può essere anticipato per l’adattamento del calendario da parte delle istituzioni scolastiche;
- i giorni di lezione sono ridotti a **219** per le scuole dell’infanzia e a **204** per tutte le altre scuole solo nel caso in cui la Festa del Santo Patrono coincida con un giorno di lezione;
- gli adattamenti del calendario scolastico sono disposti garantendo i 205 e 225 giorni di lezione deliberati (fermo restando quanto espresso al punto precedente);
- gli eventuali ulteriori giorni di chiusura previsti in fase di adattamento dovranno essere recuperati o nei giorni antecedenti al 14 settembre 2023 o in altre giornate (es. di sabato, per le scuole che prevedono lo svolgimento delle lezioni dal lunedì al venerdì, ecc.) e potranno essere previsti per esigenze derivanti o connesse:
 - a Ordinanze Sindacali o altre disposizioni degli enti locali per circostanze tradizionalmente predisposte o, comunque, prevedibili (manifestazioni, fiere, feste locali, ecc.) e non riconducibili in alcun modo ad eventi imprevedibili e straordinari;
 - al Piano Triennale dell’Offerta Formativa - PTOF, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 2 del DPR n. 275/1999 e all’art. 10, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 297/1994;
 - a specificità dell’istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare;
 - esigenze connesse ad eventuale rilevante componente studentesca appartenente a comunità etniche e/o religiose diverse, al fine di consentire la celebrazione di importanti ricorrenze di quelle etnie e/o religioni (e.g. commi 1 e 2, Art. 10, Legge 30 luglio 2012, n. 126);
- gli adattamenti sono disposti previa deliberazione motivata degli Organi collegiali dell’istituzione scolastica, i quali verificano il rispetto del monte ore annuale di cui al punto 3. Degli adattamenti deve essere data comunicazione alle famiglie, agli enti locali e all’Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale di appartenenza.
- gli adattamenti possono essere disposti anche durante l’anno scolastico, nel rispetto di quanto previsto ai punti precedenti. In caso di eventi imprevedibili e straordinari (gravi calamità naturali, eventi atmosferici di

particolare gravità, debitamente documentati, ecc.), si applica la disciplina indicata nella nota ministeriale prot. n. MIUR_AOO_DGOS/1000 del 22/02/2012.

Richiamate:

- la DGR n. 1466 del 15/09/2021, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la DGR n. 302 del 07/03/2022, recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE)2016/679

GARANZIE ALLA RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a *Valutazione di impatto di genere* ex DGR n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d) della L.R. n. 7/97 art. 4 propone alla Giunta:

1. Di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato.
2. Di approvare, in ossequio di quanto previsto all'art. 138, comma 1, lett. d), del D.lgs 112/1998, il **Calendario scolastico regionale per l'a.s. 2023/24, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto**, subordinandone l'efficacia alla compatibilità dei contenuti dell'ordinanza ministeriale per l'anno scolastico 2023/2024.
3. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 74, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994, allo svolgimento delle lezioni dell'a.s. 2023/24 sono assegnati **225** giorni per le scuole dell'infanzia e **205** giorni per tutte le altre scuole, fissandone l'inizio il **14 settembre 2023** e il termine delle attività per le scuole dell'infanzia entro il 30 giugno 2023 e per tutte le altre scuole al **7 giugno 2024 (termine fisso ed immutabile anche a fronte di eventuali adattamenti del calendario)**.
4. Di approvare le **Direttive per l'adattamento del calendario scolastico, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto**.
5. Di notificare, a cura della Sezione Istruzione e Università, il presente provvedimento all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, anche ai fini della notifica alle istituzioni scolastiche regionali, e ai comuni della Regione.
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile della PO "Diritto allo studio e politiche del lavoro"

(dott.ssa Maria Forte)

Il Responsabile della PO "Governo del sistema dell'istruzione: rete scolastica e offerta formativa"
(arch. Rocco Pastore)

La Dirigente del Servizio Sistema dell'Istruzione e del Diritto allo Studio
(ing. Barbara Loconsole)

La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
(arch. Maria Raffaella Lamacchia)

La sottoscritta Direttrice di Dipartimento, ai sensi del DPGR n. 22 del 22/01/2021 e ss.mm.ii., **non ravvisa** la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di delibera.

La Direttrice del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione
(avv. Silvia Pellegrini)

Sottoscrizione del soggetto politico proponente:

L'Assessore proponente
(prof. Sebastiano LEO)

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A VOTI unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato.
2. Di approvare, in ossequio di quanto previsto all'art. 138, comma 1, lett. d), del D.lgs 112/1998, il **Calendario scolastico regionale per l'a.s. 2023/24, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto**, subordinandone l'efficacia alla compatibilità dei contenuti dell'ordinanza ministeriale per l'anno scolastico 2023/2024.
3. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 74, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994, allo svolgimento delle lezioni dell'a.s. 2023/24 sono assegnati **225** giorni per le scuole dell'infanzia e **205** giorni per tutte le altre scuole, fissandone l'inizio il **14 settembre 2023** e il termine delle attività per le scuole dell'infanzia entro il 30 giugno 2023 e per tutte le altre scuole al **7 giugno 2024 (termine fisso ed immutabile anche a fronte di eventuali adattamenti del calendario)**.
4. Di approvare le **Direttive per l'adattamento del calendario scolastico, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto**.
5. Di notificare, a cura della Sezione Istruzione e Università, il presente provvedimento all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, anche ai fini della notifica alle istituzioni scolastiche regionali, e ai comuni della Regione.
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

Calendario scolastico regionale per l'a.s. 2023/24

Allegato A

Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno	
1	V	1	D	1	M Ognissanti	1	V 67	1	L Capodanno	1	G 105	1	V 128	1	L Dell'Angelo	1	M Lavoro	1	S 200
2	S	2	L 16	2	G 42	2	S 68	2	M	2	V 106	2	S 129	2	M	2	G 174	2	D Repubblica
3	D	3	M 17	3	V 43	3	D	3	M	3	S 107	3	D	3	M 151	3	V 175	3	L 201
4	L	4	M 18	4	S 44	4	L 69	4	G	4	D	4	L 130	4	G 152	4	S 176	4	M 202
5	M	5	G 19	5	D	5	M 70	5	V	5	L 108	5	M 131	5	V 153	5	D	5	M 203
6	M	6	V 20	6	L 45	6	M 71	6	S Epifania	6	M 109	6	M 132	6	S 154	6	L 177	6	G 204
7	G	7	S 21	7	M 46	7	G 72	7	D	7	M 110	7	G 133	7	D	7	M 178	7	V 205
8	V	8	D	8	M 47	8	V Immacolata	8	L 84	8	G 111	8	V 134	8	L 155	8	M 179	8	S
9	S	9	L 22	9	G 48	9	S	9	M 85	9	V 112	9	S 135	9	M 156	9	G 180	9	D
10	D	10	M 23	10	V 49	10	D	10	M 86	10	S 113	10	D	10	M 157	10	V 181	10	L
11	L	11	M 24	11	S 50	11	L 73	11	G 87	11	D	11	L 136	11	G 158	11	S 182	11	M
12	M	12	G 25	12	D	12	M 74	12	V 88	12	L	12	M 137	12	V 159	12	D	12	M
13	M	13	V 26	13	L 51	13	M 75	13	S 89	13	M	13	M 138	13	S 160	13	L 183	13	G
14	G	1	14 S 27	14	M 52	14	G 76	14	D	14	M 114	14	G 139	14	D	14	M 184	14	V
15	V	2	15 D	15	M 53	15	V 77	15	L 90	15	G 115	15	V 140	15	L 161	15	M 185	15	S
16	S	3	16 L 28	16	G 54	16	S 78	16	M 91	16	V 116	16	S 141	16	M 162	16	G 186	16	D
17	D	17	M 29	17	V 55	17	D	17	M 92	17	S 117	17	D	17	M 163	17	V 187	17	L
18	L	4	18 M 30	18	S 56	18	L 79	18	G 93	18	D	18	L 142	18	G 164	18	S 188	18	M
19	M	5	19 G 31	19	D	19	M 80	19	V 94	19	L 118	19	M 143	19	V 165	19	D	19	M
20	M	6	20 V 32	20	L 57	20	M 81	20	S 95	20	M 119	20	M 144	20	S 166	20	L 189	20	G
21	G	7	21 S 33	21	M 58	21	G 82	21	D	21	M 120	21	G 145	21	D	21	M 190	21	V
22	V	8	22 D	22	M 59	22	V 83	22	L 96	22	G 121	22	V 146	22	L 167	22	M 191	22	S
23	S	9	23 L 34	23	G 60	23	S	23	M 97	23	V 122	23	S 147	23	M 168	23	G 192	23	D
24	D	24	M 35	24	V 61	24	D	24	M 98	24	S 123	24	D	24	M 169	24	V 193	24	L
25	L	10	25 M 36	25	S 62	25	L Natale	25	G 99	25	D	25	L 148	25	G Liberazione	25	S 194	25	M
26	M	11	26 G 37	26	D	26	M S. Stefano	26	V 100	26	L 124	26	M 149	26	V 170	26	D	26	M
27	M	12	27 V 38	27	L 63	27	M	27	S 101	27	M 125	27	M 150	27	S 171	27	L 195	27	G
28	G	13	28 S 39	28	M 64	28	G	28	D	28	M 126	28	G	28	D	28	M 196	28	V
29	V	14	29 D	29	M 65	29	V	29	L 102	29	G 127	29	V	29	L 172	29	M 197	29	S
30	S	15	30 L 40	30	G 66	30	S	30	M 103			30	S	30	M 173	30	G 198	30	D
		31	M 41			31	D	31	M 104			31	D Pasqua			31	V 199		

Legenda

83	Giornata scolastica
	Domenica
Natale	Festività nazionale
	Festività regionale

Direttive per l'adattamento del calendario scolastico regionale per l'a.s. 2023/24 da parte delle istituzioni scolastiche.

Come deliberato, ai sensi dell'art. 138, comma 1, lett. d), del D.lgs 112/1998, allo svolgimento delle lezioni dell'a.s. 2023/24 sono assegnati:

- **225** giorni per le scuole dell'infanzia;
- **205** giorni per tutte le altre scuole.

Il termine **fisso ed immutabile**, anche a fronte di eventuali adattamenti del calendario, è previsto per il **7 giugno 2024**, salvo che per le scuole dell'infanzia, le quali potranno concludere le attività entro il **30 giugno 2023**.

Ai fini dell'adattamento del calendario, sono fissate le seguenti direttive.

1. L'inizio dell'anno scolastico, fissato per il **14 settembre 2023**, può essere anticipato per l'adattamento di cui ai successivi punti n. 3 e 4.
2. I giorni di lezione sono ridotti a **219** per le scuole dell'infanzia e a **204** per tutte le altre scuole solo nel caso in cui la Festa del Santo Patrono coincida con un giorno di lezione.
3. Gli adattamenti del calendario scolastico sono disposti garantendo i 205 e 225 giorni di lezione deliberati, nel rispetto di quanto previsto al punto 2.
4. Gli eventuali ulteriori giorni di chiusura previsti in fase di adattamento dovranno essere recuperati o nei giorni antecedenti al 14 settembre 2023 o in altre giornate (es. di sabato, per le scuole che prevedono lo svolgimento delle lezioni dal lunedì al venerdì, ecc.) e potranno essere previsti per esigenze derivanti o connesse:
 - a Ordinanze Sindacali o altre disposizioni degli enti locali per circostanze tradizionalmente predisposte o, comunque, prevedibili (manifestazioni, fiere, feste locali, ecc.) e non riconducibili in alcun modo ad eventi imprevedibili e straordinari;
 - al Piano Triennale dell'Offerta Formativa - PTOF, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 del DPR n. 275/1999 e all'art. 10, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 297/1994;
 - a specificità dell'istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare;
 - esigenze connesse ad eventuale rilevante componente studentesca appartenente a comunità etniche e/o religiose diverse, al fine di consentire la celebrazione di importanti ricorrenze di quelle etnie e/o religioni (e.g. commi 1 e 2, art. 10, Legge 30 luglio 2012, n. 126).
5. Gli adattamenti sono disposti previa deliberazione motivata degli Organi collegiali dell'istituzione scolastica, i quali verificano il rispetto del monte ore annuale di cui al punto 3. Degli adattamenti deve essere data comunicazione alle famiglie, agli enti locali e all'*Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale* di appartenenza.
6. Gli adattamenti possono essere disposti anche durante l'anno scolastico, nel rispetto di quanto previsto ai punti 3 e 4. In caso di eventi imprevedibili e straordinari (gravi calamità naturali, eventi atmosferici di particolare gravità, debitamente documentati, ecc.), si applica la disciplina indicata nella nota ministeriale prot. n. MIUR_AOO_DGOS/1000 del 22/02/2012.